



COMUNE DI VO'

PROVINCIA DI PADOVA

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. Commercio

REGOLAMENTO COMUNALE
PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE
ED ESTETISTA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA**

I N D I C E

<u>Capo primo (disposizioni generali)</u>	
<u>art. 1</u>	<u>oggetto del regolamento</u> pag. 1
<u>art. 2</u>	<u>dichiarazione inizio attività</u> pag. 2
<u>art. 3</u>	<u>attività svolta presso il domicilio</u> pag. 2
<u>art. 4</u>	<u>attività didattiche</u> pag. 3
<u>Capo secondo (norme igienico – sanitarie)</u>	
<u>art. 5</u>	<u>accertamenti igienico sanitari</u> pag. 3
<u>art. 6</u>	<u>requisiti igienico sanitari</u> pag. 3
<u>art. 7</u>	<u>requisiti dell'attrezzatura</u> pag. 4
<u>art. 8</u>	<u>controlli sanitari al personale</u> pag. 4
<u>Capo terzo (orari e tariffe)</u>	
<u>art. 9</u>	<u>orari e tariffe</u> pag. 4
<u>Capo quarto (controlli e sanzioni)</u>	
<u>art. 10</u>	<u>sanzioni</u> pag. 4
<u>art. 11</u>	<u>attività abusive e provvedimenti</u> pag. 5
<u>Capo quinto (norme transitorie e finali)</u>	
<u>art. 12</u>	<u>abrogazione norme precedenti</u> pag. 5
 <u>allegato 1 regolamento</u>	
<u>allegato 2 regolamento</u>	
<u>allegato 3 regolamento</u>	

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Le attività di acconciatore e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla l. r. 27 novembre 1991, n. 29, nonché la legge n°40 del 2 aprile 2007, dalla legge Regionale n. 28 del 23 ottobre 2009 e dalle disposizioni del presente regolamento. E' inoltre soggetta alla disciplina dell'art. 1 della legge 1/1990 l'attività di decorazione e ricostruzione delle unghie.

- 2) Nel caso in cui dette attività vengano svolte in strutture assistenziali e di ricovero per anziani, strutture sanitarie, caserme, carceri ed esercizi simili e siano rivolte ai frequentatori od ospiti della strutture stesse devono sottostare alle leggi e disposizioni del presente regolamento. Qualora le attività di cui al comma 1 vengano svolte in circoli privati, club, palestre ed altri esercizi simili devono sottostare alle leggi ed alle disposizioni del presente regolamento.
- 3) Nei locali in cui viene svolta una delle attività disciplinate dalla presente normativa il titolare dell'impresa può vendere i beni accessori alla prestazione del servizio in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2°, lettera f) del Decreto legislativo n. 114 del 31.03.1998. Per la vendita di altri prodotti del settore non alimentare il titolare dell'attività dovrà fare la comunicazione di cui all'art. 7 del D. Lgs. N. 114/98 previa individuazione e separazione, anche mediante elementi di arredo, di apposita area nel rispetto dei regolamenti edilizi.
- 4) Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) Le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.
 - b) Le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.
 - c) Attività di tatuatore e di piercing. Dette attività sono soggette a denuncia preventiva di inizio attività ai sensi della Legge n. 241/90. L'operatore dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi contenuti nella circolare 1 giugno 2001, n. 9 approvata dalla Giunta Regionale del Veneto con delibera 17.08.2001 n. 1245. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Veneto, integrate con quelle contenute nelle "linee guida" del Ministero della Sanità alle quali si rinvia.
 - (i) Si definisce "tatuaggio" la colorazione permanente ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, al fine di formare disegni o figure indelebili.
 - (ii) Si definisce "piercing" l'inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo.

Art. 2 - Dichiarazione inizio attività

- 1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore e di estetista, deve presentare presso gli Uffici comunali preposti la denuncia di inizio di attività, come previsto dall'art. 19 della legge n. 241/1990.
- 2) L'attività può essere svolta anche nell'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, nella stessa sede, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provviste di dette qualificazioni.
- 3) I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati e distinti da quelli destinati all'attività di acconciatore, dall'attività di estetista e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici.

Art. 3 - Attività svolte presso il domicilio

- 1) Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa ed un servizio igienico e siano consentiti i

controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dagli allegati al presente regolamento.

- 2) L'attività di acconciatore può essere svolta presso la sede del cliente solo in caso di:
 - a) Malattia o altra forma di impedimento;
 - b) Manifestazioni legate allo sport, alla moda o allo spettacolo.

Art. 4 - Attività didattiche

- 1) Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali devono presentare al settore di competenza sono sottoposte alla dichiarazione di inizio attività.
- 2) Le attività didattiche non possono essere effettuate all'interno dei locali ove si esercita le attività previste dall'art. 2, comma 1°.
- 3) L'attività didattica è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) qualificazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alle Leggi 1142/70 e 1/90;
 - b) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
 - c) diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
 - d) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;
- 4) I requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) ed c) possono essere auto-certificati dal responsabile dell'Istituto.
- 5) Il titolare o legale rappresentante dell'impresa o il direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana, già esercitante dell'attività di cui all'art. 2, comma 1°, possono effettuare corsi di aggiornamento professionale per il solo personale dipendente. Gli aggiornamenti o corsi, possono essere effettuati anche in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse.

CAPO II

NORME IGIENICO – SANITARIE DESTINAZIONE D'USO DEI LOCALI

Art. 5 - Accertamenti igienico-sanitari

- 1) L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in detta attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica dell'U.L.L.S. territorialmente competente.
- 2) I verbali e il relativo rapporto sono inviati al Sindaco per l'adozione dei provvedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 6 - Requisiti dei locali

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono corrispondere alle condizioni stabilite nell'allegato 1.
- 2) Le attività di tatuaggio, piercing ed altri trattamenti simili possono essere inseriti nei laboratori in cui vengono svolte le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna

ed estetista a condizione che siano rispettati tutti e requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla circolare 1 giugno 2001, n. 9 della Regione Veneto. Nella fattispecie è necessario che tali attività siano svolte in locali separati e distinti dai locali destinati alle altre attività e sia realizzata l'area destinata alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle attrezzature. Possono essere in comune gli spazi destinati all'attesa purché di dimensioni adeguate al volume ed all'organizzazione delle attività, ed il servizio igienico.

Art. 7 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche

- 1) Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i requisiti indicati nell'allegato 3.

Art. 8 - Controlli sanitari del personale

Il titolare dell'attività assicura per sé e per i propri dipendenti l'idoneità sanitaria.

CAPO III

ORARI E TARIFFE

Art. 9 - Orari e tariffe

- 1) Gli orari giornalieri delle attività, delle giornate di chiusura annuali nonché delle eventuali deroghe per particolari periodi dell'anno o festività sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le associazioni di categoria.
- 2) All'interno del locale, in prossimità della cassa, deve essere esposto, in maniera ben visibile, all'attenzione della clientela, il tariffario dei prezzi praticati. E' fatto obbligo, inoltre, esporre il cartello degli orari.
- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse oltre l'orario di lavoro esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso
- 4) La mancata esposizione del tariffario e il cartello degli orari comporta una sanzione amministrativa compresa fra i 25,82 € e 258,23 € .

CAPO IV

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 10 - Sanzioni

- 1) Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1991 n. 29, ove stabilisce che le sanzioni amministrative di cui all'art. 12, della legge 4 gennaio 1999 n. 1, sono delegate al Comune nel cui territorio sono accertate, osservando le disposizioni dell'art. 12, della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale sono così stabilite:
 - a) Articolo 2, commi 1) e 3) da € 103,29 a € 516,4 oltre alla sanzione amministrativa.
 - b) Articoli 5, 6, 7 da € 25,82 ad € 258,23.
 - c) Per quanto non specificatamente stabilito si applicano comunque gli art 7 bis (sanzioni amministrative) del decreto legislativo 18/08/2000, n°267.
- 2) Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma,

per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a) richiamo e/o diffida;
 - b) chiusura temporanea dell'esercizio, fino a un massimo di mesi sei;
 - c) chiusura dell'attività.
- 3) La gradualità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con disposizione del Sindaco.
- 4) Il Responsabile del Servizio competente ordina l'immediata cessazione dell'attività, con esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza, quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'artigianato.

Art. 11 - Attività abusive e provvedimenti d'urgenza

- 1) Il Responsabile del Servizio competente dispone con ordinanza la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza aver presentato la Dichiarazione Inizio Attività;
- 2) Qualora l'ordine non venga ottemperato, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata della chiusura dei locali a spese dell'interessato.
- 3) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 10, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene anche se non previsti nel presente regolamento potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio a norma dell'art. 38 della Legge 08.06.1990, n. 142 quali:
- a) la chiusura dell'esercizio;
 - b) la sospensione dell'attività;
 - c) l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
 - d) l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
 - e) qualunque altra misura necessaria ed idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 - Abrogazione delle norme precedenti

- 1) Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere, acconciatori ed estetisti in contrasto con il presente regolamento.
- 2) Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, valgano le disposizioni di legge in materia.



COMUNE DI VO'

PROVINCIA DI PADOVA

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. Commercio

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Requisiti dei locali sede dell'attività

- a) avere l'altezza minima di metri 2,70, riducibile a 2,40 per gli spazi accessori; se nell'attività sono impiegati più di 5 addetti, compresi soci e titolari, i locali devono avere un'altezza minima di metri 3;
- b) essere dotati di superficie illuminante pari a 1/10 della superficie totale; la quota apribile pari a 1/20 della superficie del pavimento, opportunamente distribuita, per favorire il ricambio dell'aria. Qualora la superficie apribile sia insufficiente, è necessaria la dotazione di ventilazione meccanica che deve garantire volumi d'aria esterna pari a 28 mc/h/persona per i negozi di barbiere e 46/mc/h/persona per quelli di parrucchiere estetista.
- c) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- d) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 46;
- e) avere i pavimenti ed i rivestimenti delle pareti, fino ai 2,00 metri di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- f) essere forniti di uno spazio dedicato al lavaggio e trattamento delle attrezzature e degli utensili, attrezzato con:
 - acqua calda e fredda,
 - piano di lavoro,
 - armadietti o ripiani per il deposito del materiale pulito;
- g) essere dotati di servizio igienico aerato naturalmente o meccanicamente, con pareti lavabili fino a 2 metri, provvisto di antibagno attrezzato esclusivamente con lavabo, rubinetteria a leva o pedale, sapone liquido, asciugamani a perdere;
- h) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
- i) i locali usati devono avere come destinazione d'uso o commerciale o artigianale.



COMUNE DI VO'

PROVINCIA DI PADOVA

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. Commercio

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Rilascio certificato di idoneità sanitaria per l'avvio dell'attività – Documentazione da allegare.

La richiesta di sopralluogo per il rilascio del certificato di idoneità sanitaria dovrà contenere:

- Generalità complete;
- Residenza;
- Ubicazione ed esatta denominazione dell'attività;
- Recapito telefonico.

Dovrà essere depositata la seguente documentazione:

1. elenco delle prestazioni, datato e firmato;
2. elenco delle attrezzature, datato e firmato;
3. dichiarazione sul numero di addetti (titolare compreso) e loro mansioni, datato e firmato;
4. descrizione della procedura di disinfezione e sterilizzazione adottata ed elenco del materiale monouso, datato e firmato;
5. n. 1 planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:50, con precisate altezze e destinazioni d'uso, firmata dal progettista;
6. fotocopia certificato di conformità delle singole apparecchiature alle vigenti norme di sicurezza e relative schede tecniche;
7. fotocopia certificato di conformità degli impianti tecnologici, idro/termo/sanitari ed elettrici;
8. fotocopia certificato di conformità alle norme di sicurezza di vetri e specchi di arredamento, nel caso siano posizionati fino ad un metro da terra;
9. fotocopia del certificato di agibilità dei locali;
10. fotocopia attestati e diplomi relativi all'attività che si intende esercitare o certificato di iscrizione alla camera di commercio;
11. certificato di idoneità fisica.



COMUNE DI VO'

PROVINCIA DI PADOVA

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG. Commercio

ALLEGATO 3

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA

Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche per l'esercizio dell'attività

- a) Nei sedili provvisti di poggiacapo è fatto obbligo di procedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo, da utilizzare una sola volta per ogni cliente;
- b) In tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- c) La strumentazione impiegata per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc....) deve essere di volta in volta disinfettata con prolungate immersioni in soluzione antisettica.
- d) Qualora gli strumenti vengano impiegati per i trattamenti di manicure - pedicure o vengano a contatto con materiale contaminato devono essere sterilizzati mediante l'impiego di apparecchi di sterilizzazione a calore umido.